



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

**RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  
DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE”**

Ecc.mi Capitani Reggenti,

Ill.mi Consiglieri,

la presente legge introduce una misura di prevenzione amministrativa finalizzata a contrastare episodi di violenza e disordini connessi alle manifestazioni sportive. L'obiettivo principale è la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, garantendo condizioni adeguate per lo svolgimento degli eventi sportivi e per la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori. La norma risponde alla crescente esigenza di assicurare elevati standard di sicurezza per partecipanti, spettatori e comunità, adottando strumenti preventivi capaci di evitare situazioni di rischio prima che si traducano in condotte penalmente rilevanti.

La misura introdotta ha finalità preventive: mira a impedire che soggetti giudicati pericolosi possano avvicinarsi a luoghi o eventi in cui la loro presenza potrebbe generare tensioni, disordini o atti di violenza. L'accesso alle manifestazioni sportive è infatti uno dei contesti maggiormente esposti al rischio di comportamenti aggressivi o antisociali, sia individuali che di gruppo.

Il provvedimento amministrativo è emesso dal Comandante della Gendarmeria o suo delegato, e consiste principalmente nel divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e a quelli relativi alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a tali manifestazioni nonché il divieto di ingresso nel territorio sammarinese, per i soggetti privi di titolo per soggiornare o non residenti nella Repubblica di San Marino, durante le manifestazioni sportive e per il periodo di efficacia del provvedimento. In questo ultimo caso il provvedimento deve essere trasmesso, entro quarantotto ore dalla sua emanazione al Commissario della Legge, il quale, entro le successive novantasei ore, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla convalida. In difetto, il Commissario della Legge dichiara cessata l'efficacia del provvedimento.

Il provvedimento viene applicato a determinati individui considerati dalla legge soggetti pericolosi, ed in particolare:

- coloro che risultino denunciati per aver partecipato a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza nonché coloro che siano stati condannati, anche non definitivamente, nei due anni precedenti, per le stesse condotte;
- coloro che risultino avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al punto superiore.

Il provvedimento non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni ed è revocato o modificato qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

In caso di condotta di due o più persone la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. In caso di violazione di precedenti provvedimenti, la durata



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

può essere aumentata fino a otto anni. La durata del provvedimento nei confronti di soggetti minori di diciottanni non può superare i due anni ed è soggetta a revisione annuale.

La violazione del provvedimento è punita ai sensi dell'articolo 259 del Codice Penale, che sanziona l'inosservanza di ordini legalmente impartiti dalle Autorità. Questo garantisce una risposta efficace nei confronti di chi non rispetta la misura, rafforzando il suo carattere deterrente.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione dei provvedimenti di cui alla presente legge e dei controlli necessari alla loro osservanza. Gli organizzatori delle manifestazioni e le federazioni sportive collaborano con le Forze dell'Ordine, fornendo informazioni e mezzi idonei a consentire l'attuazione delle misure di sicurezza e dei divieti adottati.

La misura di prevenzione introdotta rappresenta uno strumento moderno e proporzionato per garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive.

La normativa permette di intervenire in maniera rapida, mirata e flessibile nei confronti di soggetti potenzialmente pericolosi, contribuendo a creare un clima di serenità e sicurezza per tutti gli utenti delle manifestazioni sportive.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

nell'evidenziare come tale intervento normativo costituisca un'opportunità per rafforzare gli strumenti di tutela dell'ordine pubblico nella Repubblica di San Marino, confido che trovi favorevole accoglimento.

Il Segretario di Stato  
Rossano Fabbri